

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio relativa al trasporto aereo di animali, al transito di animali attraverso determinati paesi terzi e ai certificati di polizia sanitaria per talune carni di solipedi e per il transito e il magazzinaggio di talune carni fresche

[notificata con il numero C(2009) 2273]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/317/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 4 e l'articolo 8, punto 5, terzo trattino,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di

paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ⁽³⁾, stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nella Comunità di animali vivi esclusi gli equini e l'importazione di carne fresca di tali animali, inclusi gli equini ma esclusi i preparati di carne.

(2) L'articolo 6 della decisione 79/542/CEE stabilisce le condizioni di trasporto degli animali vivi importati nella Comunità. Il trasporto aereo di tali animali rappresenta un rischio per la salute degli animali nella Comunità, a causa di insetti vettori di malattie animali che potrebbero essere presenti sui mezzi di trasporto aereo. È pertanto opportuno introdurre misure per la disinfestazione dei mezzi di tale tipo di trasporto al fine di evitare di introdurre accidentalmente nella Comunità insetti vettori potenzialmente infetti insieme agli animali importati.

(3) La decisione 79/542/CEE stabilisce che gli animali destinati all'importazione nella Comunità possono transitare solamente in paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità animali della stessa specie. È tuttavia consentito il transito di animali in determinati paesi terzi che non sono autorizzati ad esportare animali nella Comunità. Tale transito è consentito solamente se gli animali sono destinati alla macellazione immediata una volta raggiunta la destinazione finale nella Comunità. La procedura seguita per redigere l'elenco di tali paesi terzi è stata stabilita sulla base di diversi fattori, in particolare la situazione sanitaria degli animali nel paese terzo, le garanzie relative all'integrità degli animali durante il transito, i controlli ai posti d'ispezione frontaliere e alla destinazione finale.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(4) Se si considera la possibilità di trasportare animali nella Comunità da o attraverso paesi terzi, occorre inoltre prendere in considerazione aspetti relativi al benessere degli animali e alla tracciabilità. Le norme comunitarie attualmente in vigore causano una situazione in cui il trasporto dei bovini destinati all'ingrasso deve seguire un itinerario più lungo al fine di evitare il transito in determinati paesi terzi non autorizzati all'esportazione di animali nella Comunità. Ciò ha ripercussioni negative sulla salute degli animali. Si ritiene pertanto appropriato estendere anche ai bovini destinati all'ingrasso la possibilità di transitare in paesi terzi non autorizzati all'esportazione di animali nella Comunità.

(5) È inoltre necessario garantire un'adeguata tutela della salute animale nella Comunità, nel caso in cui gli animali destinati all'ingrasso siano importati successivamente al transito in paesi terzi non autorizzati all'esportazione di animali nella Comunità. Occorre quindi stabilire misure appropriate da applicare sia durante il transito che alla destinazione finale. Tali misure devono garantire lo stato di salute degli animali e l'integrità della partita durante il trasporto nonché limitare ulteriori movimenti degli animali dalle aziende agricole di destinazione nella Comunità.

(6) Le aziende agricole di destinazione devono essere specificamente designate dall'autorità veterinaria competente dello Stato membro di destinazione. Nel designare tali aziende agricole, l'autorità veterinaria competente deve garantire in particolare il controllo degli animali durante tutto il periodo compreso tra la data di arrivo all'azienda agricola e la data di macellazione.

(7) La decisione 79/542/CEE, modificata dalla decisione 2008/752/CE della Commissione ⁽¹⁾, comprende un riferimento alle malattie, elencate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE del Consiglio ⁽²⁾, soggette all'obbligo di denuncia nei certificati di polizia sanitaria per determinate carni provenienti da solipedi domestici e selvatici. Tuttavia, poiché solamente la peste equina e la morva possono essere trasmesse attraverso la carne, i certificati devono includere riferimenti specifici solo a tali malattie.

(8) Per ragioni di chiarezza e coerenza della legislazione comunitaria, occorre eliminare il modello di certificato di polizia sanitaria per il «transito/magazzinaggio» dall'al-

legato II della decisione 79/542/CEE e sostituire l'allegato III di tale decisione.

(9) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE.

(10) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è così modificata:

(1) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Nel caso di trasporto aereo degli animali, si procede ad irrorare la cassa o il container in cui avviene il trasporto e l'area circostante con un insetticida adeguato immediatamente prima della chiusura delle porte dell'aeromobile e successivamente ad ogni apertura delle porte dell'aeromobile prima di raggiungere la destinazione finale».

(2) Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 30.9.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione 79/542/CEE sono così modificati:

1) Nell'allegato I, parte 1, capitolo «Condizioni specifiche», il punto «I» è sostituito da quanto segue:

«T: per il transito attraverso il territorio, su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente, di animali destinati alla macellazione immediata o di bovini destinati all'ingrasso provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro. Il numero di sigillo deve essere indicato nel certificato sanitario rilasciato, in conformità del modello di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, per bovini e suini e secondo il modello I dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria per ovini e caprini da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾. Inoltre, il sigillo deve essere intatto all'arrivo al designato posto d'ispezione frontaliere di entrata nella Comunità, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema TRACES. Al punto di uscita dalla Comunità, prima del transito attraverso uno o più paesi terzi, il certificato sarà timbrato dalle competenti autorità veterinarie con la seguente formulazione: "SOLO PER IL TRANSITO TRA LE VARIE PARTI DELL'UE ATTRAVERSO LA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/MONTENEGRO/SERBIA (*) (**)"

I bovini destinati all'ingrasso sono trasportati direttamente all'azienda agricola di destinazione designata dall'autorità veterinaria competente di destinazione. Tali animali non devono lasciare l'azienda agricola, salvo per la macellazione immediata.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(*) Cancellare il paese non interessato.

(**) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

2) La parte 2 dell'allegato II è modificata come segue:

a) Il «Modello di certificato veterinario EQU» è sostituito dal seguente:

PAESE:		«Modello EQU Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE										
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente									
	N. tel.		I.4. Autorità locale competente									
	I.5. Destinatario Nome		I.6.									
	Indirizzo											
	Codice postale											
	N. tel.											
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome		Numero di riconoscimento		I.12.							
	Indirizzo											
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza										
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE										
Identificazione: Riferimento documentale		I.17.										
I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice NC)			I.20. Peso lordo				
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli										
I.23. Numero del sigillo e numero del container					I.24. Tipo di imballaggio							
I.25. Merce certificata per Consumo umano: <input type="checkbox"/>												
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>										
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti Macello		Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero	Numero di colli	Peso netto			

PAESE

Modello EQU

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di solipedi domestici sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.1.2. sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all' allegato I, sezione I, capitolo II e sezione IV, capitoli III e IX del regolamento (CE) n. 854/2004;</p> <p>II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III del regolamento (CE) n. 854/2004;]</p> <p>⁽¹⁾ o [gli imballaggi di carne recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall' allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.</p> <p>II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾;</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da solipedi domestici:</p> <p>⁽¹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]</p> <p>⁽¹⁾ o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che a quella data era autorizzato ad esportare tali carni fresche nella Comunità europea;]</p> <p>⁽¹⁾ o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE ;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da animali che sono stati macellati il o nel periodo dal al ⁽³⁾ in un macello intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai di peste equina o di morva oppure, qualora si sia verificato un caso di tali malattie, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.</p> <p>II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati, nei macelli, prima e durante la macellazione o l' abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria.</p>		

Note

Il certificato riguarda le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci).

Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.05 o 02.06.
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: Natura della merce: indicare "carcassa intera", "semicarcarca", "quarti di carcassa" o "tagli".
- Casella I.28: Tipo di trattamento: "se del caso, indicare" "«disossate»" "«non disossate»" e/o "frollate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.

(²) Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).

(³) Date: le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma»

Timbro

b) Il «Modello di certificato veterinario EQW» è sostituito dal seguente:

**«Modello AQW
Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE»**

PAESE:

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	N. tel.		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome		/					
	Indirizzo							
	Codice postale							
	N. tel.							
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome		Numero di riconoscimento		/			
	Indirizzo							
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza						
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE						
Identificazione Riferimento documentale		I.17.						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Peso lordo		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per Consumo umano: <input type="checkbox"/>								
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)	Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento Macello	Numero di riconoscimento degli stabilimenti Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero	Numero di colli	Peso netto	

PAESE

Modello EQW

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra) sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.1.2. le carni sono state ottenute conformemente all'allegato III, sezione IV del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;</p> <p>II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione post mortem condotta conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II e sezione IV, capitoli VIII e IX del regolamento (CE) n. 854/2004;</p> <p>II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III del regolamento (CE) n. 854/2004;]</p> <p>⁽¹⁾ o [gli imballaggi di carne recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>II.1.7. le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati ai sensi della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima, sono rispettate;</p> <p>II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>		
<p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:</p> <p>II.2.1. sono state ottenute da animali selvatici abbattuti nel periodo dal al ⁽²⁾ nel territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾;</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da animali selvatici che, dopo l'abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [ad un centro di raccolta e subito dopo] ⁽¹⁾ ad un centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai di peste equina o di morva oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;</p> <p>II.2.3. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.</p>		

c) Il modello del certificato di polizia sanitaria «TRANSITO/MAGAZZINAGGIO» è soppresso.

3) L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III
(Transito e/o magazzinaggio)

PAESE:		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE					
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.			I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.			I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		di	Codice
	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		di	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Numero di riconoscimento			I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Rifornitore di navi <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE				
			I.17. Numero/i CITES				
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice NC)			I.20. Peso lordo	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>			I.22. Numero di colli				
I.23. Identification of container/Seal number			I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Commodities certified for: Human consumption <input type="checkbox"/>							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27.				
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Natura della merce Tipo di trattamento Numero di riconoscimento degli stabilimenti Macello Laboratorio di sezionamento Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto							

PAESE

Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:</p> <p>II.1.1. provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE e</p> <p>II.1.2. soddisfano i pertinenti requisiti zoonosanitari di cui all'attestato di polizia sanitaria del modello di certificato [BOV] [OVI] [POR] [EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW][EQW] (*) figurante all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE e</p> <p>II.1.3. sono ottenute da animali macellati e sottoposti a trasformazione il o nel periodo dal al (2)</p> <p>Note</p> <p>Il certificato riguarda il transito e il magazzinaggio, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, di:</p> <p>— carni fresche, incluse carni macinate, di:</p> <p>1) animali domestici della specie bovina (incluse le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci) (Modello "BOV");</p> <p>2) animali domestici della specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>) (Modello "OVI");</p> <p>3) animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>) (Modello "POR");</p> <p>— carni fresche, escluse carni macinate, di:</p> <p>4) solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci) (Modello "EQU");</p> <p>— carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di:</p> <p>5) animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci — <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, Suidae e Tayassuidae), e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae (Modello "RUF");</p> <p>6) animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci — <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, Suidae e Tayassuidae), e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae (Modello "RUW");</p> <p>7) animali non domestici di allevamento appartenenti alle famiglie Suidae, Tayassuidae o Tapiridae (Modello "SUF");</p> <p>8) animali non domestici in libertà appartenenti alle famiglie Suidae, Tayassuidae o Tapiridae (Modello "SUW");</p> <p>9) solipedi in libertà appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (<i>Zebra</i>) (Modello "EQW").</p> <p>Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano.</p>		
<p>Parte I</p> <p>— Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).</p> <p>— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Casella I.12: indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.</p> <p>— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09 o 15.02.</p> <p>— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28: <i>Natura della merce</i>: indicare "carcassa intera", "semicarcarca", "quarti di carcassa", "tagli", o "carne macinata".</p> <p>— Casella I.28: <i>Tipo di trattamento</i>: se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).</p>			

Parte II

(¹) Cancellare se non pertinente.

(²) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:»

Timbro